

STATUTO DEL COMITATO

Torino 24 luglio 2022

ART. 1

Si istituisce un Comitato denominato “**SORDOCECITA’ Comitato per la modifica della legge 107/10**”, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

ART. 2

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di promuovere e perseguire ogni iniziativa e azione affinché venga modificata la **legge 24 GIUGNO 2010 n. 107**, rendendola fedele in ogni parte, a quanto approvato e stabilito in data **12 aprile 2004** dal Parlamento Europeo in merito alla: **“DICHIARAZIONE SCRITTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE SORDOCIECHE”**, in continuità con quanto già chiesto dai cittadini firmatari delle petizioni **1345 annunciata nella seduta del Senato del 21-10-2014**, e assegnata alla undicesima commissione del Senato della Repubblica Italiana; e **262 annunciata l’ 8 novembre 2018**, assegnata in undicesima commissione del Senato della Repubblica Italiana

Il Comitato si può prefiggere, altresì, l’organizzazione di manifestazioni per la sensibilizzazione in ogni ambito sociale e dei media, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità. Il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.

ART. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori. Per aderire non è richiesta nessuna quota associativa, ma è necessario esprimere la propria volontà di sostenere e partecipare al raggiungimento della finalità per la quale il Comitato si è costituito.

ART. 4

Il Comitato non appartiene, non può aderire né sostenere alcuno schieramento politico.

ART. 5

Il Comitato ha sede in Torino, strada comunale di Altessano 44. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato

potrà inoltre nominare dei referenti territoriali che potranno svolgere, in accordo con il Presidente, tutte quelle attività utili al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto del presente Statuto.

Il Comitato si riunirà, anche in modalità telematica, secondo le necessità su convocazione del Presidente, tramite avviso mediante e-mail contenente l'ordine del giorno ed invito, almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

ART. 6

Il Comitato **non** promuoverà alcuna raccolta fondi, ma si prefigge di raggiungere il proprio obiettivo con la propria forza d'intento.

ART. 7

Il Comitato avrà durata fino al raggiungimento della finalità per il quale si è costituito, dopo di che si intenderà automaticamente sciolto.

Potrà, tuttavia sciogliersi anticipatamente, nel caso si verificasse l'impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei Promotori, essere prorogato per il proseguo di finalità analoghe o dove sono interessate le persone sordo cieche, intese tali come disposto dalla **“DICHIARAZIONE SCRITTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE SORDOCIECHE”**, approvata dal parlamento Europeo, sia per la tutela dei diritti delle persone con disabilità visiva o uditiva, negli anni successivi.

ART. 8

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente rimarrà in carica fino allo scioglimento del Comitato. Ai Promotori spetta inoltre di eleggere due Vice Presidenti e gli eventuali referenti territoriali, i quali devono concordare anticipatamente qualunque iniziativa con il Presidente.

Al Presidente spetterà la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi e in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza, o altro impedimento temporale del Presidente ne fanno le veci i Vice Presidenti.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia

LOGO DEL COMITATO

